MODIFICAZIONI ALLO STATO GIURIDICO E ALL'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 35

Stipendio del segretario provinciale nel caso di nomina diretta

Ai vice segretari provinciali ed ai capi ripartizione provinciali nominati, ai sensi dell'articolo 58, segretari generali della stessa Provincia presso la quale prestano servizio, nel caso che lo stipendio da essi goduto sia superiore a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti tanti aumenti biennali quanti occorrono per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito al momento della nomina.

Versione in vigore dal 19 luglio 1962, non più in vigore dal 6 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 8 giugno 1962, n. 604
Titolo	III — Trattamento economico
Capo	I — Stipendi, aumenti periodici, indennità e compensi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-allo-stato-giuridico-e-all-ordinamento-della-carriera/art-35-stipendio-del-segretario-provinciale-nel-caso-di-nomina-diretta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it